

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 298/CGF

(2012/2013)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL  
COM. UFF. N. 283/CGF – RIUNIONE DEL 30 MAGGIO 2013

### COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Ivan De Musso, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO A.S.D. FUTSAL BARLETTA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAY OFF SERIE B COOP ATLANTE/FUTSAL BARLETTA DEL 11.5.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 723 del 14.05.2013)

Sul ricorso presentato dalla società A.S.D. Futsal Barletta, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Sig. Leonardo Ferrazzano, avverso la decisione del Giudice Sportivo-Divisione Calcio A 5 pubblicata sul Com. Uff. n. 723 del 14.05.2013 adottata a seguito della gara con la A.S.D. Atlante Grosseto dell'11.5.2013, valevole per i play-off Serie B II Fase.

Con la impugnata decisione il Giudice Sportivo ha comminato alla società ricorrente l'ammenda di €800,00 perché <<propri sostenitori in campo avverso a fine gara, penetravano indebitamente nella zona degli spogliatoi proferendo ingiurie e minacce nei confronti della compagine avversaria prima di essere allontanati dalla forza pubblica. Perché a fine gara l'arbitro constatava che erano stati arrecati danni alle suppellettili e ai servizi igienici dello spogliatoio riservato alla società. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati>>.

Nel ricorso, la A.S.D. Futsal Barletta, dopo aver sottolineato il clima ostile creato dai tifosi della squadra di casa che arrivavano anche ad intonare cori razzisti, sostiene l'infondatezza e l'erroneità delle contestazioni mosse in quanto l'ingresso di una quindicina di tifosi negli spogliatoi si è verificato per ripararsi dall'aggressione dei tifosi della squadra avversaria e che i danni lamentati dalla stessa non sono ad essa ricorrente addebitabili.

Il ricorso è infondato.

Nel referto arbitrale e nel supplemento di rapporto si dà ampiamente atto del clima di ostilità generato dal comportamento dei tifosi della squadra ospitante Soc. Coop. Atlante di Grosseto, ma vengono anche dettagliatamente riassunti i comportamenti di pubblico e giocatori di entrambe le compagini. Nei predetti documenti ufficiali – gli unici a fare prova dei fatti avvenuti ex art. 35.1.1. C.G.S. – si afferma che <<Al termine della gara i pochi tifosi della Soc. Futsal Barletta forzando un cancello divisorio tra tribuna e terreno di gioco si portavano nelle adiacenze degli spogliatoi piazzandosi davanti a quello della Soc.Futsal Barletta proferendo insulti e minacce verso il pubblico locale>>. Tali azioni e comportamenti, indipendentemente dalle circostanze in cui si sono verificati, non sono giustificabili e sono in aperta violazione delle norme che regolano la disciplina sportiva, per cui correttamente il Giudice Sportivo ha applicato, ai sensi dell'art. 18.1 C.G.S., la sanzione di €800,00 che, in considerazione della gravità dei comportamenti, appare congrua e non ha motivo di essere ridotta.

Quanto agli assunti danni arrecati alle strutture interne dello spogliatoio assegnato alla Società ricorrente non vi è luogo a pronuncia di questa C.G.F. che non ha competenza in materia.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Futsal Barletta di Barletta.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Publicato in Roma il 10 giugno 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete